



COMUNE DI PIANCAMUNO

(PROVINCIA DI BRESCIA)



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447

“LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO”

| | | |
|---|------------|------------|
| <i>Adottato dal Consiglio Comunale con delibera</i> | <i>n.</i> | <i>del</i> |
| <i>Publicato all’Albo Pretorio</i> | <i>dal</i> | <i>al</i> |
| <i>Publicato sul Boll. Reg. Lombardia</i> | <i>n.</i> | <i>del</i> |
| <i>Controdedotto alle osservazioni ed approvato dal</i> | | |
| <i>Consiglio Comunale con delibera</i> | <i>n.</i> | <i>del</i> |
| <i>Publicato sul Boll. Reg. Lombardia</i> | <i>n.</i> | <i>del</i> |
| <i>Publicato all’Albo Pretorio</i> | <i>dal</i> | <i>al</i> |

Norme tecniche di attuazione

Revisione: Giugno 2007

Il Tecnico

Bettoni geom. Luigi

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. Prescrizioni per le sorgenti sonore..... | 3 |
| 1.1. RUMORE FERROVIARIO..... | 3 |
| 1.2. RUMORE DA TRAFFICO STRADALE..... | 4 |
| 2. Trasformazioni territoriali ed interventi edilizi..... | 5 |
| 2.1. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO..... | 6 |
| 2.2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO..... | 7 |
| 3. Piani di risanamento acustico..... | 8 |
| 4. Norme speciali per attività temporanee..... | 9 |
| 5. Procedure per l'adozione del piano..... | 10 |

ALLEGATI MODULI AMMINISTRATIVI

| | |
|--------|--|
| All. 1 | Modello di delibera di adozione del piano acustico |
| All. 2 | Modello di lettera di richiesta pareri ai comuni limitrofi ed all'ARPA |
| All. 3 | Modello di richiesta di deroga ai limiti per attività temporanee generiche |
| All. 4 | Modello di richiesta di deroga ai limiti per cantieri edili |
| All. 5 | Modello di deroga per attività temporanee generiche e cantieri edili |

1. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/1996 "Applicazioni del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti strutturali sono contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

1.1. RUMORE FERROVIARIO

L'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario è normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in esecuzione dell'articolo 11 della Legge Quadro del 26 ottobre 1995, n.447.

Le disposizioni si applicano anche alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti.

Il Decreto fissa delle fasce di "pertinenza" (per ogni lato dell'infrastruttura), suddivisa a sua volta in due fasce:

- Fascia A della larghezza di m. 100, prossima alla ferrovia;
- Fascia B della larghezza di m. 150 a contatto con la fascia A..

Si ribadisce che all'interno delle "fasce di pertinenza" l'infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione acustica comunale, ma solo a quelli stabiliti dal decreto medesimo.

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare delle concessione edilizia (come da art. 3 comma 3).

Per infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h, i limiti sono:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per le scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale solo il limite diurno;
- b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia **A** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia **B** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

Qualora i valori di cui al comma I e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- d) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- e) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- f) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

1.2. RUMORE DA TRAFFICO STRADALE

In attuazione dell'articolo 11 della Legge Quadro del 26 ottobre 1995, n. 447, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.142, mirato al contenimento e alla prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

Per la sua importanza ai fini della caratterizzazione acustica del territorio comunale, il Decreto è stato riportato all'interno della relazione tecnica.

Il Decreto definisce delle fasce di pertinenza acustica, a loro volta suddivise in A e B (la A è prossima all'infrastruttura);

le strade di nuova realizzazione rispettano i limiti contenuti nella tabella 1;

alle strade esistenti verranno applicati i limiti di cui alla tabella 2;

anche in questo caso: Qualora i valori di cui al comma I e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- g) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- h) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- i) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Gli interventi di rispetto dei limiti spettano al titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire in caso di struttura esistente o, nel caso di nuova infrastruttura, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto.

2. TRASFORMAZIONI TERRITORIALI ED INTERVENTI EDILIZI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del comune di Piancamuno concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

L'art. 8 della Legge Quadro n.447/95 e dell'art. 5 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 prevedono la predisposizione di documentazione di "Previsione di Impatto Acustico e di Valutazione previsionale del clima acustico" per le tipologie di opere di seguito riportate. Esse devono essere redatte ai sensi della Deliberazione n. VII/8313 Seduta del 08 marzo 2002 – Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di

valutazione previsionale del clima acustico”.

L'assenza delle predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge Quadro n.447/95.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 2 delle presenti norme tecniche e alla normativa vigente al momento della presentazione della documentazione.

2.1. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc., la documentazione di **“Previsione di Impatto Acustico”** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) Opere soggette a valutazione di impatto ambientale o di clima acustico;
- b) Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) Discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
- d) Impianti sportivi e ricreativi;
- e) Attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
- f) Attività di trasformazioni di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) Attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere;
- h) Strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- i) Artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine,

autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;

- j) Parcheggi di capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) Cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali);

secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n.285, e successive modificazioni.

Solo nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l'intervento oggetto di documentazione previsionale acustica non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico, su modulistica proposta dall'Amministrazione Comunale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

2.2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

E' fatto obbligo di produrre una "**Valutazione Previsionale del Clima Acustico**" delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;
- Case di cura e di riposo;
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani;

- Nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagomatura sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità alle opere esistenti elencate nella distinta del precedente paragrafo cioè: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la “Documentazione di Impatto Acustico”.

3. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Per un graduale miglioramento delle situazioni esistenti agli obiettivi fissati dalle norme vigenti, le imprese le cui emissioni sonore superino i valori limite devono presentare un piano di risanamento entro sei mesi dall'approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica comunale. I riferimenti di legge sono i seguenti:

- Art. 3 del D.P.C.M. 01/03/1991;
- Art. 15 della Legge Quadro n. 447/95;
- Art. 10 della Legge Regionale (per la Lombardia) 10/08/2001 n.13;
- Deliberazione VII/6906 Giunta Reg. Lombardia, seduta del 16/11/2001.

Nella relazione tecnica allegata dovrà essere indicato il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal piano vigente.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi entro sei mesi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi acustiche del territorio comunale.

Per le infrastrutture stradali l'obbligo di presentare al comune i piani di

contenimento e di abbattimento del rumore è di competenza dei relativi enti gestori.

4. NORME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

Rientrano nel concetto di attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono sorgenti specifiche di rumore.

Tra le attività temporanee considerate ai fini del presente articolo rientrano i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, le feste popolari, i luna park, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi e che comunque possano potenzialmente influenzare il clima acustico di zona con rumorosità prodotta dalla fruizione di pubblico e/o partecipanti.

Tutte le attività temporanee menzionate precedentemente debbono conseguire, prima della loro attivazione, specifica autorizzazione del Sindaco.

Fermo restando che le macchine e/o attrezzature in uso debbono essere silenziate conformemente alla normativa tecnica vigente, i titolari di attività temporanee possono richiedere al Sindaco di essere autorizzati anche in deroga ai limiti fissati dal presente piano per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si collocherà.

Il Sindaco, verificato, eventualmente tramite la competente A.S.L., che siano rispettate le condizioni di legge, in particolare la conformità dei macchinari e delle attrezzature alla normativa tecnica vigente, e che sia prevista l'utilizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso di macchine ed attrezzature, potrà autorizzare l'attivazione di attività temporanee anche in deroga ai limiti fissati dal presente piano, imponendo all'occorrenza specifiche limitazioni attinenti gli orari di funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

In riferimento alle attività temporanee non vengono considerati i limiti

differenziali, ma solo il rumore prodotto dalla specifica sorgente disturbante.

L'autorizzazione in deroga, salvo casi eccezionali da valutarsi discrezionalmente da parte del Sindaco, non potrà essere rilasciata per attività che implicino esiti sonori superiori a quelli fissati dalla classe V (70 dB(A) diurni, 60 dB(A) notturni).

Non rientrano tra le attività temporanee considerate ai fini del presente articolo la manutenzione dei giardini in aree urbane e, in aree extraurbane, i tagli colturali dei boschi. Per tali attività, sul Territorio Comunale di Pian Camuno non è richiesta autorizzazione dal Sindaco.

5. PROCEDURE PER L'ADOZIONE DEL PIANO

Con l'attribuzione diretta ai Comuni di zonizzare il proprio territorio specificati dal D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e dalla successiva Legge Quadro n°447/1995 secondo la classificazione elencata all'art. 7 delle stesse norme. Quindi in assenza di un atto legislativo specifico per l'assunzione dell'atto deliberativo di zonizzazione, vengono prese, per analogia con la vigente legislazione urbanistica, quelle forme di partecipazione pubblica/popolare per la formazione dell'atto stesso.

Vengono a seguito distinte le procedure elencate dall'articolo 3 della Legge Regionale del 10 agosto 2001, n° 13:

Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.). Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'Albo Pretorio per trenta (n. 30) giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.

Contestualmente al deposito all'Albo Pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) e ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.

Entro il termine di trenta (n.30) giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio chiunque può presentare osservazioni.

Il Comune approva la classificazione acustica. la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.

Qualora vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si ripete la procedura precedentemente elencata cioè : Annuncio, pubblicazione e trasmissione all'A.R.P.A.).

Entro trenta (n.30) giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) ora Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla Legge Regionale 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

Il Relatore _____

Tecnico Competente in Acustica

(“tecnico competente in acustica ambientale” ai sensi dei commi 6, 7, 8
- art. 2 della L. n. 447/95 con D.P.G.R. n° 23/1999),

Si allegano modelli facsimile ad uso amministrativo:

- All. 1 Modello di delibera di adozione del piano acustico
- All. 2 Modello di lettera di richiesta pareri ai comuni limitrofi ed all'ARPA
- All. 3 Modello di richiesta di deroga ai limiti per attività temporanee generiche
- All. 4 Modello di richiesta di deroga ai limiti per cantieri edili
- All. 5 Modello di deroga per attività temporanee generiche e cantieri edili

All. 1 Modello di delibera di adozione del piano acustico

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Esame ed adozione proposta di piano di classificazione acustica del territorio comunale

IL PRESIDENTE

Illustra gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'approvazione del piano di classificazione acustica e richiama l'iter seguito per proporre al Consiglio il piano stesso;

In linea con quanto previsto dalla Legge Quadro n. 447/95, al fine di pervenire alla riduzione dell'inquinamento acustico, i Comuni sono chiamati ad operare ad una classificazione del territorio in zone acustiche omogenee;

Il Presidente dà quindi la parola al progettista della proposta di classificazione acustica, Bettoni geom. Luigi, il quale illustra i contenuti principali del piano.

Terminata l'esposizione del progettista, viene data la parola ai Consiglieri affinché avanzino ogni richiesta di chiarimenti o informazioni che possano ritenere utili per approfondire l'esame della proposta sopra dettagliatamente illustrata.

Esaurito ogni intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e gli interventi dei singoli Consiglieri;

Visti gli elaborati del piano di classificazione acustica, redatti da Bettoni geom. Luigi, Tecnico Competente in Acustica Ambientale;

Ritenuta la proposta di classificazione acustica conforme alle esigenze urbanistiche ed edilizie del Comune di Pian Camuno;

Richiamata la Legge Quadro n.447/1995 nonché il D.P.C.M. 01/03/1991 ed il D.P.C.M. del 14/11/1997;

Richiamata la legge Regionale del 10 agosto 2001 n.13;

Richiamate le linee guida regionali, emanate con D.G.R. del 12/07/2002 n.7/9776;
Rilevato che alla data odierna si constata la mancata approvazione di alcuni regolamenti di attuazione della Legge n.447/1995;

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge 15/05/1997 n. 127;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85, della Legge 15.05.1997 n.127;

Con voti favorevoli n., contrari n., astenuti n., espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di adottare il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pian Camuno, così come illustrata dal progettista e risultante dagli elaborati tecnici qui allegati;
2. Di dare atto che tale piano è costituito dai seguenti elaborati, formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: Proposta di Piano di Classificazione Acustica, completa di n. allegati;
3. Di subordinare l'approvazione della classificazione acustica alle procedure dettate dall'articolo 3 della Legge Regionale del 10 agosto 2001 n. 13 (adozione, pubblicazione, controdeduzioni alle eventuali osservazioni ecc.);
4. Di dare mandato ai competenti uffici comunali per il compimento di tutti gli atti necessari, conseguenti alla presente delibera.

All. 2 Modello di lettera di richiesta pareri ai comuni limitrofi ed all'ARPA

**Egr. signor Sindaco
Del Comune di**

**Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di**

Oggetto: Richiesta di parere sulla la classificazione acustica del territorio comunale.

In ottemperanza alle prescrizioni della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "*Legge Quadro sull'inquinamento Acustico*" e del D.P.C.M del 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", che prevedono la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, si comunica che il Comune di Pian Camuno ha predisposto "variante" ai piani di classificazione acustica del proprio territorio, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Si chiede pertanto ai sensi dell'articolo 3, comma2, della legge regionale 13/2001 "*Norme in materia di inquinamento acustico*", e al fine di rendere omogenei gli interventi adottati tra comuni confinanti, la formulazione di un parere in merito al suddetto piano, ovvero la segnalazione di suggerimenti, informazioni, esigenze specifiche, o quanto altro utile al proseguo del lavoro.

L'incarico per la predisposizione del piano è stato affidato al tecnico Competente in Acustica Ambientale Sig. Bettoni geom. Luigi (tel. 335-8082564 – 0364-406436), al quale si potrà fare riferimento per informazioni o ulteriori chiarimenti.

Certi dell'importanza del lavoro in atto e sicuri della Vostra fattiva collaborazioni utile nel rispetto dei rispettivi interessi, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL SINDACO

All. 3 Modello di richiesta di deroga ai limiti per attività temporanee generiche

Al Sindaco del Comune di Pian Camuno

Oggetto: **Richiesta di deroga ai limiti acustici per attività temporanea di ...**(tipo di attività)

Il sottoscritto, (Titolare / Legale rappresentante) della Ditta

Con sede in Via

DICHIARA

Di aver preso visione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio comunale di Pian Camuno e la classificazione dell'area nella quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: Casse acustica, con limiti di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

Di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle emissioni sonore nelle aree circostanti relative alla attività che si svolgerà i... giorn... dalle ore alle ore ...

Descrizione delle sorgenti sonore: *(eventuale allegato)*

.....

Descrizione delle misure di mitigazione adottate: *(eventuale allegato)*

.....

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione acusticamente più vicina, nella quale sarà possibile registrare i livelli più elevati, non supererà i dB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) come LAeq di un periodo non inferiore a 10'.

CHIEDE

Che gli sia concessa, dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della stessa Legge e dalla Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Per l'Amministrazione Comunale:

Vista la domanda di Richiesta di deroga ai limiti per attività temporanea di(*tipo di attività*), presentata da , si rilascia deroga ai limiti acustici di zona, ai limiti espressi nel "Criterio Differenziale" e per le componenti impulsive e tonali.

In tutte le fasi di attività non dovranno essere superati i dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) come LAeq in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda i limiti imposti dal "Criterio differenziale", le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

(Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare porzioni di territorio di Comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. In assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati).

All. 4 Modello di richiesta di deroga ai limiti per cantieri edili

Al Sindaco del Comune di Pian Camuno

Oggetto: **Richiesta di deroga ai limiti acustici per attività di cantiere edile**

Il sottoscritto, (Titolare / Legale rappresentante) della Ditta

Con sede in Via

Responsabile del cantiere edile ubicato in Via

Con concessione/autorizzazione edilizia n. del

Relativa alla proprietà

Con progettista

Con direttore lavori

DICHIARA

Di aver preso visione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio comunale di Pian Camuno e la classificazione dell'area nella quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto:

Casse acustica, con limiti di emissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

Che il cantiere per lavori edili situato in Via

Sarà attivo dal giorno al giorno

Che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore alle ore nei giorni settimanali ...
(menzionare giorni)

Che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno ed il giorno
dalle ore alle ore

Descrizione delle sorgenti sonore penalizzanti ovvero le macchine ed attrezzature più rumorose:

.....
Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure:

Descrizione delle misure di mitigazione adottate: *(eventuale allegato)*

.....

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione acusticamente più vicina, nella quale sarà possibile registrare i livelli più elevati, non supererà i dB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga nè come LAeq riferito a 10'.

Di conseguenza

CHIEDE

Che gli sia concessa, dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della stessa Legge e dalla Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, fino ai livelli sopra indicati.

All. 5 Modello di deroga per attività temporanee generiche e cantieri edili

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. 01/03/1991;

Vista la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n.447/95, art. 6 comma 1, lettera h);

Vista la Legge Regionale n. 13/2001, art. 8;

Vista la Zonizzazione acustica Comunale;

Visto il regolamento comunale;

Vista la domanda depositata in data da

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale in merito:

AUTORIZZA

ad eseguire in deroga ai limiti acustici di zona, ai limiti espressi nel criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive, le seguenti attività:

Non devono essere superati i dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

da svolgersi ne..... giorn.....

esclusivamente dalle ore alle ore

Dalla residenza Municipale, data